

In relazione all'autorizzazione  
in oggetto:

**Parere di regolarità tecnica:**

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Controllo attività estrattive

Interventi nel Parco

Pianificazione territoriale

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

**Pubblicazione:**

la presente autorizzazione dirigenziale viene  
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito  
internet del Parco

([www.parcapuane.toscana.it/albo.asp](http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp)),

a partire dal giorno indicato nello stesso  
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



**Parco Regionale delle Alpi Apuane**  
**Settore Uffici Tecnici**

**NULLA OSTA DEL PARCO**

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo  
idrogeologico di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n.  
39 e di pronuncia di valutazione di incidenza di cui al  
Titolo III della Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.

**n. 32 del 06.10.2021**

**Richiedente: Beyer Charlotte Olivia Christa Ingeborg**

**Comune: Stazzema (LU)**

**Oggetto: Diniego al rilascio del Nulla osta per recupero di  
fabbricato esistente ad uso rurale sito nella frazione di  
Pruno, in località "Paduletto - Al Bitollo".**

**Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici**

**In riferimento** alla richiesta, pervenuta al Parco tramite il  
SUE del Comune di Stazzema in data 15.02.2020 al n. 663,  
relativa al recupero di fabbricato esistente ad uso rurale sito  
nella frazione di Pruno, in località "Paduletto - Al Bitollo"  
del Comune di Stazzema (LU);

**Viste** le integrazioni pervenute al Parco in data 01.07.2021 al  
n. 2492;

**Preso atto** che l'intervento ricade all'interno dell'area Parco  
in "in Zona B1 a prevalente carattere naturalistico", come  
identificata dal Piano per il Parco delle Alpi Apuane  
approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo  
dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché  
all'interno ZPS "Praterie Primarie e Secondarie delle Alpi  
Apuane" e nella ZSC - Monte Corchia e Le Panie  
IT5120014;

**Vista** la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione  
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi  
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

**Vista** la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la  
conservazione e la valorizzazione del patrimonio  
naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r.  
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.  
10/2010";

**Vista** la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge  
forestale della Toscana";

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 119 del 12.02.2018 “L.R n.30/2015: modalità procedurali ed operative per l’attuazione degli articoli 123 e 123 bis ed approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana;

**Vista** la DGR 16 giugno 2008, n. 454 inerente “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione” con la quale sono state approvate misure di conservazione valide per tutte le ZPS e per ciascuna delle tipologie ambientali nelle quali sono state ripartite;

**Visto** lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

**Visto** il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 90 del 13.06.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il parere obbligatorio formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall’art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 23.09.2021, con cui è stato espresso **parere contrario** al rilascio del Nulla osta, per le seguenti motivazioni:

- *la documentazione presentata non risponde a quanto richiesto con nota inviata in data 19.02.2020 n. 714, ovvero risulta ancora mancante di una relazione tecnica descrittiva di dettaglio e di un prospetto ed una sezione in scala 1/50;*
- *dalla visione delle sezioni emerge che il piano terra risulta avere una altezza pari a 170 cm e il piano primo un’altezza in gronda pari a 162 cm. Tali altezze non sono conformi a quelle previste per nessun tipo di locale, sia ad uso abitativo che ad uso ricovero animali. I locali ad uso abitativo e i locali ad uso non abitativo, per quanto stabilito dal Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera del C.C. n. 56 del 18.12.2010, devono avere altezze minime che, per quanto variabili a seconda dei casi, sono comunque abbondantemente superiori a quelle indicate nel progetto;*
- *nel progetto non è previsto alcun impianto di smaltimento dei reflui, che al contrario risulta necessario sia per l’utilizzo residenziale che per l’utilizzo come ricovero di animali;*

**Preso atto** che il Parco ha trasmesso al richiedente la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis, legge n. 241/1990, in data 10.08.2021, protocollo n. 3042;

**Preso atto** che il richiedente, entro il termine stabilito di dieci giorni, non ha presentato per iscritto le proprie osservazioni al mancato accoglimento dell’istanza;

**Vista** l’attestazione di versamento dei diritti di istruttoria, pari a € 100,00, come stabilito dalla delibera del Consiglio direttivo n. 35 del 21.07.2010, effettuata in data 05.02.2020;

## DETERMINA

di **non rilasciare** alla sig.ra **Beyer Charlotte Olivia Christa Ingeborg** il **Nulla Osta** ai sensi dell’art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, comprensivo dell’**Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico** di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39, nonché della **Pronuncia di Valutazione di Incidenza** di cui alla Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativamente all’intervento di *Recupero di fabbricato esistente ad uso rurale sito nella frazione di Pruno, in località “Paduletto - Al Bitollo” nel Comune di Stazzema (LU)*, identificato catastalmente al foglio 34, mappale 667 del Comune di Stazzema (LU), come descritto nella documentazione pervenuta al protocollo del Parco in data 15.02.2020 n. 663 e in data 01.07.2021 n. 2492, per le seguenti motivazioni:

- *la documentazione presentata non risponde a quanto richiesto con nota inviata in data 19.02.2020 n. 714, ovvero risulta ancora mancante di una relazione tecnica descrittiva di dettaglio e di un prospetto ed una sezione in scala 1/50;*

- *dalla visione delle sezioni emerge che il piano terra risulta avere una altezza pari a 170 cm e il piano primo un'altezza in gronda pari a 162 cm. Tali altezze non sono conformi a quelle previste per nessun tipo di locale, sia ad uso abitativo che ad uso ricovero animali. I locali ad uso abitativo e i locali ad uso non abitativo, per quanto stabilito dal Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera del C.C. n. 56 del 18.12.2010, devono avere altezze minime che, per quanto variabili a seconda dei casi, sono comunque abbondantemente superiori a quelle indicate nel progetto;*
- *nel progetto non è previsto alcun impianto di smaltimento dei reflui, che al contrario risulta necessario sia per l'utilizzo residenziale che per l'utilizzo come ricovero di animali;*

di **trasmettere** il presente provvedimento al Richiedente e al Comune di Stazzema;

di **rendere noto** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

**determina altresì** che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

**Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici**  
dott. arch. Raffaello Puccini